



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2961 del 20/10/2021

**OGGETTO:** Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per la durata di 7 mesi. Procedura negoziata in modalità telematica, con RDO aperta a qualsiasi fornitore del MEPA abilitato al pertinente Bando/Categoria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- CIG 8777127A53 - CPV 98371110-8. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1 D.Lgs. 50/2016. Impegno della spesa.

---

### ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: €. 47.735,52

CAPITOLO: 0700  
CENTRO DI COSTO: 1201  
IMPEGNO: imp. 2789/2021

IMP. 189/2022

Rilevata economia su prenot. 100/2022

CONTO FINANZIARIO P.Fin. U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

---

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0164398** del 04/11/2021 - Uscita

Firmatari: **Nannurelli Federico** (150555452704251031815947135143688626019)

Impronta informatica: 0c5473a3b4ae4a2c216ce834cfad39a7dcb85cd7a97603e8da4d21208aaca412

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

**Oggetto: Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per la durata di 7 mesi. Procedura negoziata in modalità telematica, con RDO aperta a qualsiasi fornitore del MEPA abilitato al pertinente Bando/Categoria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- CIG 8777127A53 - CPV 98371110-8. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1 D.Lgs. 50/2016. Impegno della spesa.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 110 in data 28/04/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Ritenuto necessario, al fine di garantire i presidi obbligatori previsti dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria presso i cimiteri comunali, onde garantire lo svolgimento integrato dei servizi essenziali;

Considerato che:

- occorre provvedere all'affidamento del servizio di portineria, uscerato e controllo degli accessi dei cimiteri civici per la durata di 7 mesi;
- si rende pertanto necessario l'espletamento di una procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, con RDO aperta a qualsiasi fornitore del MEPA abilitato al pertinente Bando/Categoria e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Oggetto dell'appalto:**

n.	Descrizione delle prestazioni	Importo
1	<b>servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici</b>	€ 60.480,00 (al netto dell'IVA)

Richiamato l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Dato atto che l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

L'appalto ha per oggetto il servizio di portierato, custodia, controllo accessi e accoglienza da svolgersi mediante la presenza di addetti presso i cimiteri comunali, secondo le disposizioni e durante gli orari concordati con il Committente. Il servizio consisterà nel garantire la presenza di addetti per un monte ore

presunto minimo pari a complessive 3.360 ore per 6 mesi, con un minimo di 480 al mese con un minimo di 4 addetti. Il servizio dovrà essere comunque svolto secondo un calendario concordato con il RUP e Direttore dell'Esecuzione del contratto e secondo le necessità che saranno comunicate dallo stesso al referente della società aggiudicataria, tenendo conto che il monte ore complessivo pari a 3.360 non potrà essere modificato. In considerazione della tipologia del servizio, strettamente correlato alle necessità dell'Ente, verrà richiesta alla Ditta aggiudicataria la necessaria flessibilità con riferimento a turni e orari del personale, comprendenti giorni festivi e pre-festivi. Le ore suddette inderogabili per organizzare i servizi, per cui l'appaltatore dovrà garantirle con le sostituzioni in caso di ferie, permessi, malattia e simili. Per la stima dei costi della manodopera da progetto era stato applicato, il contratto multiservizi, 2° livello nei limiti tabellari dell'ultimo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pari a € 18,00 ogni ora, oltre ad IVA, tuttavia fanno fede i dati derivanti dall'offerta tecnica ed economica a cui si rimanda;

L'oggetto del contratto è "servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici";

Il contratto verrà stipulato tramite MEPA;

Il quadro economico di progetto del servizio era il seguente:

- Prestazioni di servizio € 60.480,00;
- IVA al 22% € 13.305,60;
- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016: € 1.209,60;
- Totale € 74.995,20.

Il gruppo di lavoro incaricato dall'ente rimane quello previsto per l'appalto vigente che è stato nominato con la determinazione dirigenziale n. 1564 del 31.5.2021;

Il sistema ed il criterio di gara individuato è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.

Considerato che è stato accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL";

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG **8777127A53**;

Visto che è stato pubblicato RDO aperto sul MEPA n. 2814065 con le seguenti date:

- ✓ 31.5.2021 inizio presentazione delle offerte;
- ✓ 11.6.2021 ore 10:00 termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Visto che il giorno 21.6.2021 alle ore 10:30 il RUP dott. Federico Nannurelli, ha aperto il seggio di gara per l'esame delle domande di partecipazione degli operatori economici ai fini dell'ammissione alla stessa procedura;

Considerato che sono state presentate le seguenti domande:

1. JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA;
2. SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA – consorzio stabile;
3. GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
4. THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP;
5. MISSION VIGILANZA;
6. HEXISS.

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 1769 del 21.6.2021 si è provveduto all'ammissione dei sei operatori economici, sulla base della valutazione della documentazione di gara, nel seggio presieduto dal RUP;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 2280 del 16.8.2021 e la n. 2477 del 6.9.2021 è stata nominata e rettificata al Commissione di esame delle offerte.

La Commissione, pertanto, ha provveduto all'esame delle offerte tecniche dei 6 operatori economici suddetti, come si desume dai verbali conservati in atti, che integralmente si intendono richiamati nella presente determinazione (5 verbali di commissione).

Il giorno 28.9.2021 alle ore 16:05 presso l'ufficio del RUP, si è dato a avvio alla seduta pubblica per l'apertura delle Offerte economiche per la concessione del **Servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici**, specificando che il servizio avrà una durata massima di sette mesi dalla stipula del contratto.

Il RUP, dopo aver fatto le verifiche di rito, ha dichiara validato la seduta pubblica finalizzata all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica della gara in oggetto. Sono stati presenti, oltre al RUP, i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche dott, e la segretaria di commissione.

Il RUP ha dato lettura dei punteggi ottenuti dagli operatori economici a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, come di seguito elencati:

- JOB SOLUTION	=	56,17 p.ti
- HEXISS	=	57,08 p.ti
- MISSION VIGILANZA	=	6,210 p.ti
- THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP	=	64,18 p.ti
- SICURITALIA GROUP SERVICE SPCA	=	51,88 p.ti
- GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	=	61,98 p.ti

In collegamento telematico hanno partecipano gli operatori SICURITALIA GROUP SERVICE SPCA e GEA Società Cooperativa sociale.

Il RUP ha dato lettura delle valutazioni espresse dal Presidente della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, per nome e per conto della commissione stessa:

*“Richiamando il verbale n. 2 del 14/09/2021 il presidente della commissione, segnala al RUP che la valutazione dell'operatore economico Sicuritalia Group Service, al sub-criterio B.1 “Piano Operativo ed organizzativo del personale - Metodi e procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione delle attività descritte nel CSA mediante piano operativo e organizzativo del personale (es. articolazione orario di lavoro, posizionamento logistico del personale impiegato, turnazione, reperibilità, n. addetti etc.). propone attività limitate ad un numero parziale di siti cimiteriali e ai soli giorni di venerdì sabato e domenica proponendo la sola sostituzione del personale in caso di necessità. L'operatore Sicuritalia Group Service risulta quindi in contrasto con le richieste minime del bando e viene pertanto giudicato, per quanto al criterio B1, inadeguato dalla Commissione”.*

*“Il presidente inoltre segnala al RUP che l'operatore economico Mission Vigilanza srl ha ottenuto un punteggio pari a 6,210 e si richiama quindi quanto previsto dall'art 6 del Disciplinare di Gara secondo cui “Non saranno ammessi alla successiva valutazione delle offerte economiche, i concorrenti le cui*

*offerte tecniche, non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 35 (trentacinque) punti”.*

Facendo proprie le indicazioni espresse dalla Commissione, il RUP ha espresso la volontà di escludere:

- l'operatore economico Mission Vigilanza srl per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 35 (trentacinque) punti, previsti dal Disciplinare di gara per il passaggio alla valutazione dell'offerta economica;
- l'operatore economico SICURITALIA GROUP SERVICE SPCA in quanto la proposta tecnica presentata non rispetta i parametri quantitativi minimi previsti per lo svolgimento del servizio, come richiesti in sede di gara e specificati nel Disciplinare di gara.

Il RUP ha proceduto, pertanto all'esclusione dei suddetti due operatori economici:

- MISSION VIGILANZA;
- SICURITALIA GROUP SERVICE SPCA – consorzio stabile;

Si è provveduto all'apertura dell'offerta economica per i soli operatori economici ammessi:

- |                                    |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| - HEXISS S.p.A.                    | = | 36,96 % |
| - JOB SOLUTION                     | = | 22,96 % |
| - GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | = | 16,67 % |
| - THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP  | = | 8,26 %  |

Si procede, di conseguenza, alla determinazione dei punteggi finali in modo automatico, attraverso il portale elettronico del MePA di ciascun offerente tramite il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula aritmetica (formula “bilineare”).

Il RUP ha dato poi lettura della seguente graduatoria dei punteggi:

HEXISS S.p.A.	=	87,08 p.ti
JOB SOLUTION	=	80,84 p.ti
GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	=	80,84 p.ti
THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP	=	73,53 p.ti

L'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato è stata quella del concorrente HEXISS S.p.A. con 87,08 punti. Il RUP ha reso noto che il punteggio ottenuto dal operatore HEXISS S.p.A. di 87,08 punti è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile (100 p.ti) e pertanto, ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016, dichiara l'offerta è anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 97 comma 1 e seguenti, la stazione appaltante ha ritenuto di procedere con separati atti, a richiedere i giustificativi sull'offerta formulata secondo procedura di legge, precisando che sino all'ottenimento ed accettazione dei giustificativi, non è possibile formalizzazione ed approvazione la proposta di aggiudicazione ex art. 33 D.Lgs. 50/2016.

Gli esiti conclusivi dell'esame delle offerte tecniche ed economiche sono state riportati nel verbale n. 6, conservato agli atti e che integralmente si richiama sul presente provvedimento;

Per quanto sopra ai sensi dell'art. 97, comma 1 – 4 -5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 con nota pec prot. 0146229 del 5.10.2021 il RUP ha richiesto alla impresa di inviare i giustificativi, fornendo spiegazioni sul prezzo, sui costi proposti nell'offerta ed in particolare con riferimento all'economia del processo di attuazione delle prestazioni di servizio; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per la loro esecuzione; l'originalità di quanto proposto.

Infatti, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa, qualora tale offerta risulta anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta, ritenuta non anomala. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione per iscritto delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP con il supporto della Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite, qualora il RUP ritiene necessario avvalersi della stessa. Nel caso in cui l'offerta non risulterà congrua, il RUP la esclude ai sensi dell'art. 59, co. 3 – lettera c del D.Lgs. 50/2016 e 97, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti del disciplinare la Commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016;

#### CONSIDERATO CHE:

il comma 4 dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016 , stabilisce che le spiegazioni possono in particolare riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

#### ATTESO CHE:

il comma 5 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in caso di offerta anormalmente bassa stabilisce che la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 ("Subappalto");
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16;

VISTO: il punto 5.3 "Valutazione delle offerte anormalmente basse" delle "Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017" dove è previsto che: "Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice."

PRESO ATTO CHE: la Giurisprudenza consolidata afferma come:

- "la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23.3.2015, n. 1565)" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29.04.2015, n. 2186);

- *“ Un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 2.7.2015, n. 3329)” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09.12.2015, n. 5597; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18.06.2015, n. 3105)”;*
  
- *In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta e del relativo procedimento di verifica sono da considerare acquisiti, in premessa, i seguenti principi:*
  - “ il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30.10.2017 n. 4978);*
  
  - “ al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242);*
  
  - “ non è sufficiente a rendere incongrua un’offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l’utile dichiarato (Cons. Stato, 29 maggio 2017, n. 2556),” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27.09.2017, n. 4527).*

Dato atto che con la richiesta dei giustificativi il RUP nell’individuare i criteri di esame ha precisato quanto segue:

*“Il richiamato art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi.*

*Orbene, la giurisprudenza ha chiarito l’esatta portata della normativa richiamata, precisando che la disposizione dettata dall’art. 97, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 appare erroneamente formulata laddove, alla cit. lett. d) del comma 5, afferma che l’offerta è anormalmente bassa e, quindi, deve essere esclusa, quando “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle” di cui all’art. 23, comma 16, dello stesso decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; dette tabelle, infatti, non sono altro che quelle già previste, con disposizione perfettamente sovrapponibile, dall’art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; pertanto, in tema di valutazione della anomalia dell’offerta, anche nella vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trova applicazione il principio secondo cui i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori; esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa; il costo del lavoro dalle tabelle indicato risulta essere, dunque, il “costo*



*medio orario del lavoro”, e non “i minimi salariali retributivi”, come affermato nella norma di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Invece, ad essere inderogabili in peius sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni. L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia ma solo l'avvio della procedura finalizzata alla verifica di congruità della singola offerta, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, richiedendosi, invero, all'offerente la dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento.*

*L'indicato art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 delinea, dunque, un procedimento semplificato rispetto a quello ex art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non esclude l'esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all'esclusione. La normativa del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, infatti, stante la sua diretta derivazione dalle norme comunitarie, deve essere interpretata in coerenza con i superiori principi di riferimento e, in particolare per quanto di interesse, con l'art. 69 (Offerte anormalmente basse) della Direttiva n. 2014/24/UE secondo cui “l'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente”, quindi garantendo il pieno contraddittorio anche, all'occorrenza (ove necessario), mediante più passaggi procedurali, nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 marzo 2018, n. 1406; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 15 gennaio 2018, n. 18). Inoltre, non sussiste in linea di principio una rigida immutabilità delle giustificazioni offerte dagli operatori all'uopo interpellati; in particolare, può ritenersi ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui a fronte dell'immodificabilità dell'offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3480; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1406).*

*La giurisprudenza afferma in modo costante che per il costo orario del personale da dimostrare in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma va considerato il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni). Il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di quello “effettivo”, che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2017, n. 854)”.*

La ditta ha trasmesso le giustificazioni con nota prot. 0149080 del 8.10.2021;

Con la relazione prot. GEN 0156091 del 20/10/2021 il RUP ha concluso l'esame di sua competenza con il seguente giudizio: *“Sul piano globale e sintetico l'offerta, tuttavia, nel suo complesso risulta congrua, in particolare tenendo conto dell'attività istruttoria che si intende richiamata nella presente relazione. Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che le giustificazioni rappresentate nella relazione sopra richiamata siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame”.*

Alla luce di quanto sopra il RUP ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta HEXISS SPA ai sensi dell'art. 33, co 1 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di € 38.136,00 oltre ad IVA;

Visto che con nota prot. 77973 del 24.5.2020 il RUP ha comunicato l'applicazione dell'opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 1 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'ATI titolare del contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali della Città di Terni per la durata di anni 3, fino al 31.12.2021, utilizzando le somme derivanti dal ribasso offerto, così come previsto dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto e dell'art.

4.2. del disciplinare di gara, applicando la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dall'art. 24 del disciplinare per i dipendenti impiegati dall'appaltatore uscente (Italia Solution con Sede a Roma).

Visto che con nota prot.80657 del 27.5.2021 la Cosp Tecnoservice Soc. Coop in qualità di ditta mandataria ha comunicato al RUP di non accettare la proposta di integrazione dei servizi opzionali e il RUP con nota prot. 80659 del 27.5.2021 ha preso atto della rinuncia di detta opzione al fine di liberare le risorse vincolate con la citata opzione in modo da poter avviare nuova procedura di scelta del contraente per gestire le attività essenziali per tutto l'anno 2021;

Visto che trattasi di servizio essenziale, in relazione alla scadenza del precedente appalto in data 31.5.2021 si applica la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2021 per il termine strettamente necessario per l'affidamento del servizio ad un nuovo operatore economico;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per € 74.995,20 (IVA compresa) al Cap. 0700/1201, P.Fin. U.1.03.02.99.000 - Altri servizi, denominato "PRESTAZIONI VARIE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE" del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - anno 2021 e 2022;

Per quanto sopra premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

#### **DETERMINA**

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare, pertanto, l'esclusione degli operatori economici, come disposta dal RUP e come si desume dal verbale n. 6, che integralmente si intende richiamato nel presente provvedimento;
3. Di approvare la graduatoria conclusiva sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici ammessi, come è stato precisato in premessa;
4. Di approvare le risultanze dell'esame dei giustificativi delle offerte, come da verbale prot. GEN 0156091 del 20/10/2021;
5. Di approvare, pertanto, il quadro economico di spesa in seguito all'esame delle offerte:
  - Prestazioni di servizio € 38.136,00;
  - IVA al 22% € 8.389,92;
  - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016: € 1.209,60;
  - Totale € 47.735,52.
6. Di definire in base alla effettiva competenza la spesa relativa all'appalto di cui al precedente quadro economico:
  - Anno 2021 € 13.638,72;
  - Anno 2022 € 34.096,80.

- Totale € 47.735,52.

7. Di rilevare l'economia da ribasso d'asta per il finanziamento della presente prestazione di servizio, al cap. 700 c.c. 1201 – prenotazione d'impegno n. 100/2022 per € 34.096,80 tenendo conto della rinuncia di COSP Tecnoservice all'opzione di cui all'art. 106, co. 1 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 sull'appalto principale dei servizi cimiteriali, come richiamato in premessa;
8. Di dare atto che trattasi di contratto urgente ed indifferibile, la cui mancata conclusione arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, le cui obbligazioni giuridiche giungeranno a scadenza nell'esercizio 2021 e che si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL”;

8. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti somme:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>11005030700</b>	<b>Descrizione</b>	<b>PRESTAZIONI VARIE – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – GESTIONE</b>		
<b>Miss./Progr.</b>		<b>PdC finanz.</b>	P.Fin. U.1.03.02.99. 000 - Altri servizi	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>No</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>1201</b>			<b>Compet. Econ.</b>	<b>2021</b>
<b>CIG</b>	<b>8777127A53</b>			<b>CUP</b>	<b>Non necessario</b>
<b>Creditore</b>	HEXISS SPA - P. IVA 06213950964				
<b>Causale</b>	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per la durata di 7 mesi (Impegno mesi di novembre e dicembre 2021)				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di bilancio dell'ente			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>no</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>	Vedi allegato	<b>Importo €</b>	13.638,72	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>no</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2022</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>11005030700</b>	<b>Descrizione</b>	<b>PRESTAZIONI VARIE – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – GESTIONE</b>		
<b>Miss./Progr.</b>		<b>PdC finanz.</b>	P.Fin. U.1.03.02.99. 000 - Altri servizi	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>No</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>1201</b>			<b>Compet. Econ.</b>	<b>2021</b>
<b>CIG</b>	<b>8777127A53</b>			<b>CUP</b>	<b>Non necessario</b>
<b>Creditore</b>	HEXISS SPA - P. IVA 06213950964				
<b>Causale</b>	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per la durata di 7 mesi (impegno mesi da gennaio a maggio 2022)				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di bilancio dell'ente			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>no</b>

<b>Imp./Pren. n.</b>	Vedi allegato	<b>Importo €</b>	34.096,80	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>no</b>
----------------------	---------------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

9. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
<b>Ogni mese</b>	<b>30 gg da emissione fattura</b>	<b>€ 47.735,52</b>

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *la soluzione è compatibile con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*, il presente provvedimento, *oltre all'impegno di cui sopra*, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;

12. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Federico Nannurelli in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gestione dei Servizi Cimiteriali;

13. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

### **Il Dirigente**

*Arch. Piero Giorgini*



## COMUNE DI TERNI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE\*

Numero 2691 del 20/10/2021

### ELENCO DEGLI IMPEGNI

N. IMPEGNI	ANNO	IMPORTO IMP.	IMPORTO PREN.	CAP/ART
2789	2021	13.638,72	0,00	12091.03.00700120 1
189	2022	34.096,80	0,00	12091.03.00700120 1

\* Documento sottoscritto con firma digitale

